

Considerato che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in quanto Autorità competente dello Stato membro per il riconoscimento formale di eccezionalità degli eventi ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, possiede i requisiti tecnico amministrativi per procedere al riconoscimento di eccezionalità degli eventi anche ai fini dell'attivazione delle misure di ripristino del potenziale produttivo e forestale danneggiati da eventi eccezionali;

Visto il decreto 19 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2022, recante la declaratoria di riconoscimento dell'evento catastrofico degli incendi di luglio e agosto 2022 per le Province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa, ai fini dell'attivazione della sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo regionale 2014/2022 della Toscana;

Vista la delibera integrativa del 7 dicembre 2022, n. 1387, con la quale la Regione Toscana ad integrazione del decreto 19 ottobre 2022 citato, chiede di integrare i territori delimitati con i Comuni di Gavorrano, Manciano e Scansano, in Provincia di Grosseto;

Preso atto che sussistono gli elementi per dichiarare il carattere di eccezionalità dell'evento;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la richiesta integrativa della Regione Toscana;

Decreta:

1. La dichiarazione del carattere di eccezionalità degli incendi di luglio ed agosto 2022, di cui al decreto 19 ottobre 2022, citato in premessa, è estesa ai territori comunali della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali:

Grosseto:

incendio di luglio ed agosto 2022 nei Comuni di Gavorrano, Manciano e Scansano.

2. Il presente provvedimento rappresenta il riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 18, comma 3 e art. 24, comma 3, per l'attivazione da parte della Regione Toscana della sottomisura 5.2 del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

DECRETO 27 febbraio 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata come denominazione di origine protetta registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Strachitunt»;

Vista la richiesta, presentata il 7 febbraio 2023 dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;

Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della Regione Lombardia e Veneto, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022;

Visto il parere n. 1939 del 13 febbraio 2023 della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia competente per territorio ad



esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt, con il quale è stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione dello Strachitunt all'art. 5 prevede che il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3, e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Strachitunt» DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Strachitunt» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
<p>Art. 5 Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3.</p>	<p>Art. 5 Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 50% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 32,5% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3.</p>

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt» è temporanea e ha validità per tutto l'anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A01366

DECRETO 27 febbraio 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Quartirolo Lombardo» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Vista la richiesta, presentata il 23 gennaio 2023 dal Consorzio per la tutela Quartirolo Lombardo di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 4 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini di

